

Iscrizione N: MI07686
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Visto il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **15/04/2021** registrata al numero di protocollo **38059/2021**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Lombardia** in data **23/04/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **SUARDI S.P.A.**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa / Ente:

Denominazione: SUARDI S.P.A.

Con Sede a: PREDORE (BG)

Indirizzo: VIA SARNICO 66

CAP: 24060

Codice Fiscale: 03231070164

è rinnovata nell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 06/09/2021

Fine validità: 06/09/2031

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Attività svolta/e dall'impresa:

- COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, STRADE, AUTOSTRADE, PAVIMENTAZIONI CON MATERIALI SPECIALI, RILEVATI AEROPORTUALI E FERROVIARI, PONTI, VIADOTTI, DIGHE, OPERE MARITTIME E FLUVIALI, DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI TRASFORMAZIONE DA ALTA/MEDIA TENSIONE CON IMPIANTI PER CENTRALI, QUADRI DI COMANDO; IMPIANTI TRASPORTATORI E DI SOLLEVAMENTO MATERIALE, STRUTTURE

SUARDI S.P.A.
Numero Iscrizione MI07686
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.46636/2021 del 04/05/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

ED ARMAMENTO FERROVIARIO COMPLETO, IMPIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE LUMINOSA E NON LUMINOSA PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO, BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI, RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DATI E RELATIVE APPARECCHIATURE. - INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI: IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, TELEFONICI, LINEE TELEFONICHE ESTERNE, IMPIANTI DI TELEFONIA AD ALTA FREQUENZA, RADIOFONICI, DI VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI, DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO VEICOLI, BARRIERE PARAMASSI IN ACCIAIO, BARRIERE ANTIRUMORE ED ANTINCENDIO. - MOVIMENTO TERRA, DEMOLIZIONI, STERRI, SISTEMAZIONE AGRARIA E FORESTALE, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO, POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN MATERIALI VARI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI, MURATURA, INTONACATURA, RASATURA, TINTEGGIATURA, VERNICIATURA, PLAFONATURA, STUCCHI, ELEMENTI PREFABBRICATI, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, CARPENTERIA METALLICA, DISPOSITIVI STRUTTURALI, GIUNTI DI DILATAZIONE, APPARECCHI D'APPOGGIO, RITEGNI ANTISISMICI, RILEVAMENTI TOPOGRAFICI, ESPLOREAZIONE SOTTOSUOLO, FONDAZIONI SPECIALI, CONSOLIDAMENTO TERRENI E POZZI, BONIFICA AMBIENTALE DI MATERIALI TOSSICI E NOCIVI, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA. - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI PER TELECOMUNICAZIONI, DI APPARECCHI TRASMITTENTI RADIOTELEVISIVI, DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E LINEE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E TELEFONICHE E DI IMPIANTI ELETTRONICI (ESCLUSA L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI).

Art. 2

(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02]
[17.09.04] [20.02.01]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

Targa: **AD40016**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZB3523N85XPZ46018

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **BM711EY**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJME2NM0004227932

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CE338TB**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB95250031K793539

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CS457CT**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9302041K932986

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.46636/2021 del 04/05/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Targa: **CS632CS**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9323141K924663

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **CW306AM**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJMM1VSK004294230

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DE427XJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9323141L101588

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DJ995EL**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9323141L236518

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DL545SN**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9323141L268908

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EZ983RF**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB9642311L931646

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FE013CE**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96440310060369

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FE880TJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96423110038087

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FE881TJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96423110055756

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FJ896VR**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96420010121120

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FN262WD**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJMJ63LU80C386150

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Targa: **FN322WD**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJMJ63LU00C386286

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FV485DG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96423110334664

Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: **FV486DG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96423110334665

Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: **FV487DG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WDB96423110334663

Titolo di disponibilità: Leasing

Targa: **XA769EX**

Tipo veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Numero di telaio: ZHZSA700GG0013573

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Art. 3

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.46636/2021 del 04/05/2021



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 04/05/2021

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



Iscrizione N: MI07686
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. **54617/2011** del **10/06/2011** presentata dall'impresa **SUARDI S.P.A.**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Lombardia** in data **05/09/2011**.

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa **SUARDI S.P.A.** con sede in **PREDORE (BG)**, **VIA SARNICO 66** iscritta al registro delle imprese con il numero **03231070164**;

Legali rappresentanti:

SUARDI ALESSIO

codice fiscale: **SRDLSS39M14H020C**

carica: amministratore unico

Attività svolta/e

- COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, STRADE, AUTOSTRADE, PAVIMENTAZIONI CON MATERIALI SPECIALI, RILEVATI AEROPORTUALI E FERROVIARI, PONTI, VIADOTTI, DIGHE, OPERE MARITTIME E FLUVIALI, DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI TRASFORMAZIONE DA ALTA/MEDIA TENSIONE CON IMPIANTI PER CENTRALI, QUADRI DI COMANDO; IMPIANTI TRASPORTATORI E DI SOLLEVAMENTO MATERIALE, STRUTTURE ED ARMAMENTO FERROVIARIO COMPLETO, IMPIANTI PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE LUMINOSA E NON LUMINOSA PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE E FERROVIARIO, BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI, RETI DI TELECOMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DATI E RELATIVE APPARECCHIATURE. - INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI: IMPIANTI TERMICI, ELETTRICI, TELEFONICI, LINEE TELEFONICHE ESTERNE, IMPIANTI DI TELEFONIA AD ALTA FREQUENZA, RADIOFONICI, DI VENTILAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO, IDROSANITARI, DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO VEICOLI, BARRIERE PARAMASSI IN ACCIAIO, BARRIERE ANTIRUMORE ED ANTINCENDIO. - MOVIMENTO TERRA, **DEMOLIZIONI, STERRI, SISTEMAZIONE AGRARIA E FORESTALE, VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO**, POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN MATERIALI VARI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI, MURATURA, INTONACATURA, RASATURA, TINTEGGIATURA, VERNICIATURA,

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Modifica

Prot. n.79674/2011 del 20/09/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

PLAFONATURA, STUCCHI, ELEMENTI PREFABBRICATI, STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, CARPENTERIA METALLICA, DISPOSITIVI STRUTTURALI, GIUNTI DI DILATAZIONE, APPARECCHI D'APPOGGIO, RITEGNI ANTISISMICI, RILEVAMENTI TOPOGRAFICI, ESPLOREAZIONE SOTTOSUOLO, FONDAZIONI SPECIALI, CONSOLIDAMENTO TERRENI E POZZI, BONIFICA AMBIENTALE DI MATERIALI TOSSICI E NOCIVI, OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA. - AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal **05/09/2011**.

Inizio validità: 05/09/2011

Fine validità: 05/09/2021

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02]
[17.09.04] [20.02.01]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

BM711EY
BX019BG
BX389BE
CE338TB
CS457CT
CS632CS
CW306AM
DE427XJ
DH883GP
DJ995EL
DL545SN

Art. 2
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo

SUARDI S.P.A.
Numero Iscrizione MI07686
Provvedimento di Modifica

Prot. n.79674/2011 del 20/09/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
 6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
 7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
 9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
 10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
 11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
 12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
 13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.



Il Segretario

Il Presidente

MILANO, 20/09/2011

SUARDI S.P.A.
Numero Iscrizione MI07686
Provvedimento di Modifica

Prot. n.79674/2011 del 20/09/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

- Paolo Pipere -

- Massimo Ferlini -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI07686
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 02/09/2016 registrata al numero di protocollo 49744/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **20/10/2016** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **SUARDI S.P.A.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **09/01/2017** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **69/02/561285547** prestate da **AMISSIMA Assicurazioni Società per Azioni** per l'importo di Euro **100000,00** per la categoria **8** classe **E** dell'impresa/Ente **SUARDI S.P.A.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: SUARDI S.P.A.

Con Sede a: PREDORE (BG)

Indirizzo: VIA SARNICO 66

Località: PREDORE

CAP: 24060

C. F.: 03231070164

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe **E** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

Inizio validità: 24/03/2017

Fine validità: 24/03/2022

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Non Pericolosi**

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.17955/2017 del 24/03/2017



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Responsabile/i tecnico/i

PANIGADA MARIA CRISTINA

codice fiscale: PNGMCR63M70G388T

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - E

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 24/03/2017

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI07686
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 27/11/2017 registrata al numero di protocollo 72857/2017;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **12/01/2018** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10A - C

10B - D

dell'impresa/Ente **SUARDI S.P.A.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **26/02/2018**

con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **10009111000003** prestate da **Bene Assicurazioni S.P.A.** per l'importo di Euro **120000,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa:

Denominazione: SUARDI S.P.A.

Con Sede a: PREDORE (BG)

Indirizzo: VIA SARNICO 66

CAP: 24060

Codice Fiscale: 03231070164

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.14592/2018 del 28/02/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi)

Classe C (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000,00)

Inizio validità: **28/02/2018**

Fine validità: **28/02/2023**

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)

Classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00)

Inizio validità: **28/02/2018**

Fine validità: **28/02/2023**

RESPONSABILI TECNICI:

PANIGADA MARIA CRISTINA

codice fiscale: PNGMCR63M70G388T

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10B - D

10A - C

Art. 2

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell'iscrizione.

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

SUARDI S.P.A.

Numero Iscrizione MI07686

Provvedimento di Iscrizione Cat. 10

Prot. n.14592/2018 del 28/02/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Metropolitana Milano-Monza-Brianza-Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 28/02/2018

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Iscrizione N: MI07686
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 17/10/2018 registrata al numero di protocollo 78877/2018

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **29/10/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

9 - C

dell'impresa / Ente **SUARDI S.P.A.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia in data **06/12/2018** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1351443** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **250000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: SUARDI S.P.A.
Con Sede a: PREDORE (BG)
Indirizzo: VIA SARNICO 66
CAP: 24060
Codice Fiscale: 03231070164

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

SUARDI S.P.A.
Numero Iscrizione MI07686
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.90635/2018 del 10/12/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

Categoria **9** attività di bonifica dei siti

Classe **C** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 2.500.000,00

Inizio validità: **10/12/2018**

Fine validità: **10/12/2023**

RESPONSABILI TECNICI:

PANIGADA MARIA CRISTINA

codice fiscale: PNGMCR63M70G388T

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - C

Art. 2

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria da ROYAL & SUNALLIANCE ASS.NI SUN INSURANCE OFFICE LTD. n. 1701.1005045844 del 26/11/2013 per la categoria 9 classe D con efficacia dal 11/12/2018.

Art. 3

La garanzia finanziaria di cui all'art. 2 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo.

Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.

Art. 4

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione;

2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Via Meravigli, 9/B
20123 MILANO (MI)

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 10/12/2018

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n.3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano)

